

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE MASTER
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O)**

Codice CIG:

stipulata tra

**AZIENDA VERITAS S.p.A.
IN NOME PROPRIO E PER CONTO DELLE SOCIETA' COLLEGATE E PARTECIPATE**

**ALISEA SPA
A.S.V.O. SPA
DATA REC SRL
ECOPROGETTO VENEZIA SRL
ECO-RICICLI SRL
ELIOS SRL
VIER SRL**

(di seguito denominata Assicurato)

e

.....
(di seguito denominata Società)

Effetto: ore 24:00 del 30/06/2015
Scadenza: ore 24:00 del 31/12/2018
Durata: 3 anni, 6 mesi
Scadenza rate annuali: ore 24.00 del 31/12 di ciascun anno

Il premio cumulativo verrà corrisposto dalla Contraente VERITAS SPA in nome proprio e per conto delle controllate/partecipate.

La gestione dei sinistri come pure tutte le obbligazioni discendenti dal presente contratto, spetterà alla Contraente VERITAS SPA.

L'ASSICURATO

.....

LA SOCIETA'

.....

**CAPITOLATO PER COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
E VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
VERITAS SPA E COLLEGATE/PARTECIPATE**

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all'emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.

Le Parti sono d'accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le "informative al contraente" previste dalla legge.

CONTRAENTE:

VERITAS SPA
SANTA CROCE, 489
30135 – VENEZIA (VE)
C.F. 03341820276

ASSICURATI

VERITAS SPA
SANTA CROCE, 489- 30135 – VENEZIA (VE)
C.F./P.I. 03341820276

ALISEA SPA
VIA CA' SILIS, 16 – 30016 – JESOLO (VE)
C.F. 03216770275

A.S.V.O. SPA
VIA D. MANINI, 63/A – 30026 – PORTOGRUARO (VE)
C.F. 83002690275 – P.I. 02178790271

DATA REC
SANTA CROCE, 489- 30135 – VENEZIA (VE)
C.F./P.I. 03655880270

ECOPROGETTO SRL
VIA DELLA GEOLOGIA, 31 - 30175 – MARGHERA - VENEZIA (VE)
C.F. 03071410272

ECO-RICICLI SRL
VIA DELLA GEOLOGIA, 43 - 30176 – VENEZIA (VE)
C.F./P.I. 03643900230

ELIOS SRL
VIA MATTEOTTI, 115 – 30038 – SPINEA (VE)
C.F./P.I. 03312150273

VIER SRL
SANTA CROCE, 489 - 30135 – VENEZIA (VE)
C.F. 03849350271

SOMMARIO

SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONE GENERALE

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Descrizione generale

SEZIONE 2) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Art. 1 Oggetto della garanzia
 - Sezione 1 – Responsabilità civile terzi (R.C.T.)
 - Art. 1.1- Novero dei Terzi
 - Sezione 2 - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
 - Art. 1.2 - Malattie professionali
 - Art. 1.3 - Denuncia di sinistro - Obblighi dell'Assicurato - Sez. 2 R.C.O.
- Art. 2 Esclusioni
- Art. 3 Estensioni
- Art. 4 Franchigie e limiti di risarcimento
- Art. 5 Validità territoriale
- Art. 6 Altre assicurazioni
- Art. 7 Rinuncia alla rivalsa
- Art. 8 Regolazione premio
- Art. 9 Variazione del rischio
- Art. 10 Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
- Art. 11 Gestione delle vertenze di danno
- Art. 12 Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro
- Art. 13 Durata del contratto
- Art. 14 Buona fede
- Art. 15 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 16 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
- Art. 17 Forma delle comunicazioni
- Art. 18 Oneri fiscali
- Art. 19 Foro competente
- Art. 20 Rinvio alle norme di legge
- Art. 21 Norme speciali per la trattazione dei sinistri
- Art. 22 Validità esclusiva delle norme contrattuali
- Art. 23 Interpretazione del contratto
- Art. 24 Coassicurazione e delega - Estratto Unico
- Art. 25 obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio e accesso al portale web della compagnia
- Art. 26 Gestione della franchigia
- Art. 27 Calcolo del premio

SEZIONE 4) TABELLA RIEPILOGATIVA DATI AZIENDALI NUMERATE DALLA 1 ALLA 8:

- 1) VERITAS SPA
- 2) ALISEA SPA
- 3) A.S.V.O. SPA
- 4) DATA REC SRL
- 5) ECORECICLI SRL
- 6) ECO-PROGETTO SRL
- 7) ELIOS SRL
- 8) VIER SRL

SEZIONE 5) IMBARCAZIONI/NATANTI NON SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DA ASSICURARE

SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONE GENERALE

Art. 1 - Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione;
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: l'Ente Contraente; tutte le persone fisiche, Amministratori, Direttori, Dirigenti, Quadri, Dipendenti o non della Contraente, di cui questa si avvale ai fini delle proprie attività; tutti i dipendenti in "distacco" in altre società controllate del Gruppo; i partecipanti a concorsi, esami o corsi promossi o gestiti dalla Contraente; stagisti e tirocinanti. Gli assicurati si devono considerare a tutti gli effetti Terzi tra di loro.
Società controllata	La Società che si trova nei confronti della Contraente nei rapporti di cui all'Art. 2359 C.C., ovvero la società in cui la Contraente ha, direttamente o indirettamente, il controllo, nonché la società controllante e tutte le società da questa direttamente e/o indirettamente controllate.
Società partecipata/collegata	La Società che non si trova nei confronti della Contraente nei rapporti di cui all'Art. 2359 C.C. ma che con questa ha un collegamento ed un interesse comune alla finalità di produzione di beni o fornitura di servizi pubblici sul territorio. La Società rientra in copertura solamente se espressamente richiamata.
Società:	L'Impresa assicuratrice;
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla società;
Rischio:	La possibilità che si verifichi il sinistro;
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia:	L'importo espresso in valore assoluto, dedotto dalla somma indennizzabile, che l'Assicurato tiene a proprio carico;
Cose:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Retribuzioni:	L'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i lavoratori parasubordinati (regolarmente iscritti all'INAIL) compresi gli apprendisti. Qualora l'Assicurato si avvalga di lavoratori interinali il corrispettivo erogato per le retribuzioni di tali lavoratori si intende equiparato alle retribuzioni erogate ai propri dipendenti e pertanto soggetto a tassazione.

Art. 2 - Descrizione Generale

A - Somme e rischi assicurati

La Società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi

Massimali:

Massimale unico per sinistro e per anno assicurativo: **Vedi allegata tabella riepilogativa pro-Azienda**

Sezione 2 - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

Massimali:

Massimale unico per sinistro e per anno assicurativo **Vedi allegata tabella riepilogativa pro-Azienda**

Ma con il limite per soggetto danneggiato di **Vedi allegata tabella riepilogativa pro-Azienda**

Per le conseguenze della Responsabilità Civile a sensi di Legge derivante all'Assicurato in relazione all'attività svolta, che qui di seguito viene descritta, comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ovunque, nell'ambito della validità territoriale della polizza.

Clausola di non cumulo

Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro che interessi contestualmente le garanzie relative a più sezioni, la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a **Euro 20.000.000,00**.

B - Descrizione dell'attività

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'attività dell'Assicurato riguarda:

Vedi allegata tabella riepilogativa pro-Azienda

SEZIONE 2) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1- Oggetto della garanzia

Sezione 1 -Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'Assicurazione vale anche per:

la Responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

la Responsabilità Civile che dovesse ricadere sull'Assicurato, a norma di legge, nella sua veste di committente di lavori o servizi.

Art. 1.1- Novero dei Terzi

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali.

Limitatamente alle sole lesioni corporali, non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera nei loro confronti l'assicurazione R.C.O..

La garanzia R.C.T. si estende altresì ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate, ai lavoratori parasubordinati ed a altri soggetti o figure previste dalla legge.

Sono compresi, sia i danni subiti, che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

E comunque garantita l'azione di rivalsa e/o surroga esperite dall'INPS e/o dall'INAIL.

La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/fatturazioni versati dall'Assicurato per tali soggetti vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versati al personale dell'Assicurato, qualora quest'ultimo sia il parametro assunto per il suddetto calcolo.

Si precisa comunque che i dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi per tutti i danni subiti quali utenti in occasione della fruizione delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

I medesimi sono considerati terzi in caso di danni a cose di loro proprietà, nonché al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi fra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Sezione 2 - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanta questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1 124/1965, del D.Lgs. n.38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o lavoratori parasubordinati nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, da persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001, da stagisti, tirocinanti; sono ricomprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contra gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1 124/1965 e del D.Lgs. n. 38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati a prestatori di lavoro dipendenti, a lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, a persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001, a stagisti, tirocinanti, comprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni, di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 n. 222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato

L'assicurazione viene estesa all'utilizzo di prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato:

i prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di morte e di lesioni personali da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l'assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art.2049 c.c.; l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per lotto dei prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato;

l'assicurazione è operante per la responsabilità civile personale derivante ai prestatori di lavoro

con rapporto di lavoro somministrato per danni a terzi, ed ai prestatori di lavoro dipendenti dal Contraente od ai lavoratori parasubordinati, ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, ai soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, da persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell' art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall'art. 2 D.M. 26/2001 mentre svolgono l'attività per conto del Contraente stesso; il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art.1916 C.C..

Art. 1.2 - Malattie professionali

L'assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro purché denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 1.3 - Denuncia di sinistro - Obblighi dell'Assicurato - Sez. 2 R.C.O.

L'Assicurato deve denunciare solo i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge sugli infortuni, o per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione degli infortunati o di tutti gli aventi diritto, per conseguire o ripetere risarcimenti, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

Art. 2 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

2.1. da furto, eccettuati i seguenti casi che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:

2.1.1. furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività,

2.1.2. sottrazione di cose di terzi riposte in armadi o mobili chiusi a chiave o con lucchetti ovvero riposte presso guardaroba o depositi custoditi dell'Assicurato o appartenenti a qualunque soggetto od ente del cui operato lo stesso debba legalmente rispondere;

2.2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n. 990 del 4.12.1969 e successive variazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;

2.3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione di fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

2.4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati e conseguenti a inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo;

Tali danni sono tuttavia compresi in garanzia qualora siano provocati da fatto accidentale;

2.5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte di propri servizi di vigilanza di armi e relativo munizionamento;

2.6. derivanti da spargimento di acqua veicolata o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture o guasti o eventi accidentali a impianti o condutture, e che la responsabilità sia riconducibile all'Assicurato;

2.7. derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto.

2.8. verificatisi in connessione diretta od indiretta di campi elettromagnetici.

2.9 derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica. Per atto di terrorismo si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o per incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa.

Per contaminazione si intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

Art. 3 - Estensioni

A maggior chiarimento si precisa, a **titolo indicativo e non limitativo**, che l'assicurazione comprende anche:

3.1 la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;

3.2 la Responsabilità civile personale di tutti i Dirigenti e dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a Terzi e ad altri Dirigenti e dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, cioè entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei Dirigenti/quadri/dipendenti in genere con l'Assicurato o fra di loro;

3.3 la Responsabilità Civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

- attività sportive, ricreative, feriali, assistenziali, didattiche;
- civili, abitazioni, uffici;
- attività rurali;
- attività industriali, commerciali e/o di deposito merci anche eserciti da Terzi.

3.4 la Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla ex lege 990 del 24.12.1969 e successive modifiche ed integrazioni.

3.5 la Responsabilità Civile derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività.

3.6 la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di partecipazione a convegni, congressi, seminari, mostre, fiere, manifestazioni, attività ricreative per il proprio personale, di mercati ed altri simili eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di terzi, visite ed impianti ed installazioni, proprie e/o di terzi, concorsi ed iniziative.

3.7 La Responsabilità Civile personale:

- Dei visitatori dell'Assicurato, di studenti, borsisti, stagisti, allievi, tirocinanti, operatori, volontari in genere, mentre dette persone si trovano presso le sedi dell'Assicurato e/o operano a qualsiasi titolo per il medesimo;
- Degli Amministratori del Contraente, per danni cagionati involontariamente a terzi e/o a dipendenti in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione;
- Del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui alla normativa vigente;
- Dei responsabili e coordinatori previsti dalla normativa vigente, relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tali incarichi per conto dell'Assicurato.

Resta peraltro inteso che la Società non risponde oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità di vari assicurati, tra loro e/o col Contraente.

3.8 La Responsabilità Civile dell'ente assicurato per danni arrecati a Terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere siano compiute, esclusi i danni alle opere stesse, ex art. 1669 c.c.

3.9 La Responsabilità Civile derivante dall'esecuzione di lavori edili in genere.

- Con riferimento ai lavori edili la garanzia si intende estesa ai danni avvenuti in occasione di franamento-cedimento o assestamento del terreno - esclusivamente per lavori che non richiedano sotto murazioni.
- Con riferimento ai lavori con scavi e/o reinterri la garanzia si intende estesa ai danni provocati a terzi dopo il compimento dei lavori, dovuti a cedimenti, franamenti o assestamenti e verificatisi entro 12 mesi dalla loro ultimazione, sempreché siano conseguenza di fatti avvenuti durante la validità della polizza e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente contratto e comunque denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione della polizza.

Art. 4 - Franchigie e limiti di risarcimento

Nell'ambito di operatività della garanzia R.C.T. si applica quanto segue:

4.1. per i danni a cose, vedasi franchigia riportata nella **tabella riepilogativa dati**, suddivisi per ciascuna azienda di seguito riportate .

4.2. Massimo indennizzo per ciascun assicurato e per anno assicurativo di Euro 10.000.000,00 con i seguenti sottolimiti:

- per i danni a cose di terzi da incendio conseguente a incendio alle cose assicurate limite € 5.000.000,00
- danni da interruzione e sospensione d' attività limite 2.000.000,00 euro
- danni da inquinamento improvviso ed accidentale limite 200.000,00 euro

4.3. Massimo indennizzo per ciascun assicurato e per anno assicurativo di Euro 5.000.000,00 con i seguenti sottolimiti:

- danni da furto agevolati da impalcature limite 500.000,00 euro
- danni a cose sollevate, depositate, rimosse, limite 500.000,00 euro
- danni a cose in consegna e custodia limite 500.000,00 euro
- danni a cose nell'ambito in esecuzione di lavori limite 500.000,00 euro
- danni alle cose in cui si opera limite 500.000,00 euro
- danni a sottoservizi e conduttore sotterranee limite 500.000,00 euro
- danni da cedimento del terreno limite 500.000,00 euro
- danni a cose generati da scavi e reinterri limite 500.000,00 euro

Art. 5 - Validità territoriale

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

Art. 6 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni sullo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non dalle altre, la Società risponde per l'intero danno fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto invece sia coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia da altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 C.C..

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 c.c..

Art. 7 - Rinuncia alla rivalsa

Salvo sempre il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'Art. 1916 c.c. nei confronti di:

- Società controllate, consociate o collegate;
- Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività;
- Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dalla Società.

Art. 8 - Regolazione premio

• Il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalle regolazioni devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione.

• inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati. Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti non abbia effettuato la comunicazione dei dati, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini sopraindicati e riprende vigore dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/contraente non abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto della Società ad agire giudizialmente, o a dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. La società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 9 - Variazione del rischio

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe acconsentito all'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato oppure di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, a condizione che sia fornita per iscritto adeguata motivazione la Società può richiedere la relativa modificazione alle condizioni di premio in corso. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni.

Art. 10 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

Su richiesta del Contraente, la società informerà l'Assicurato sullo stato dei sinistri denunciati, comunicando la situazione delle varie posizioni, compreso il nominativo degli accertatori incaricati, degli importi pagati e l'ammontare dei sinistri riservati in attesa di definizione.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno

La Società assume, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il danno cui si riferisce la domanda.

Sono a carico della Società le spese sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle pensali, per resistere all'Azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art. 1917 del Codice Civile.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce e non assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

La Società non risponde di multe od ammende.

Art. 12 - Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso la società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, che avesse in essere con l'Assicurato mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso.

Art. 13 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo con possibilità di rinnovo alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

Ove in base alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, il Contraente lo ritenga conveniente, la Società accorderà la prosecuzione del contratto per una durata massima di anni 3 a decorrere dal 31/12/2018 – 31/12/2021 secondo la richiesta che il Contraente inoltrerà con lettera raccomandata oppure PEC almeno 1 mese prima della scadenza della polizza

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto, ove non esercitata la facoltà di cui al comma precedente.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 6 mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; è facoltà del Contraente, entro il massimo di 6 mesi di cui sopra, scegliere l'effettivo periodo di continuazione del servizio e la Società è obbligata all'accettazione di quanto richiesto.

Il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura; nel caso di continuazione del servizio seguito recesso anticipato non verrà corrisposto ulteriore premio né predisposto alcun rimborso da parte della Società qualora il rateo corrispondente al periodo di proroga risulti compensato dalla quota di premio già anticipata e non goduta.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata/PEC da inviarsi 60 giorni prima della suddetta scadenza.

Art. 14 - Buona fede

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 15 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte a mezzo posta ordinaria od altro mezzo (telex, telefax o simili), salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Società.

Art. 18 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 19 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Contraente.

Art. 20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 - Norme speciali per la trattazione dei sinistri

Tutte le richieste di danno pervenute all'Assicurato saranno inoltrate all'Assicuratore che provvederà ad aprire il sinistro, anche in via cautelativa, al fine di accertare eventuali responsabilità.

Nel caso di responsabilità di Veritas Spa e collegate/partecipate, la Società risarcisce al terzo danneggiato l'ammontare intero del danno al lordo della franchigia.

Con cadenza trimestrale la Società presenterà l'elenco dei sinistri, con franchigia, liquidati.
Entro 90 giorni il Contraente provvederà al saldo della sommatoria di tutte le franchigie dovute nel periodo.

Art. 22 - Validità esclusiva delle norme contrattuali

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 23 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 24 - Coassicurazione e delega - Estratto Unico

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate, ciascuna di loro è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota risultante dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite della Compagnia di Assicurazione all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intenderà fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici, dalle quali è anche incaricata dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dalla Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze.

La Società Delegataria dichiara di avere ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza, variazione o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per conto.

Pertanto la firma apposta dal Rappresentante della Società Delegataria su/l'estratto unico lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Rimane confermato che, in caso di sinistro, ciascuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da Lei assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il dettaglio della quota delle somme singolarmente coperte e dei premi, accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulterà dall'apposito prospetto inserito nell'atto.

Art. 25 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio e accesso al portale web della compagnia

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La Società si impegna inoltre, a comunicare al Contraente una Username e una Password dedicate, necessarie all'accesso presso il portale web della Compagnia.

L'Azienda potrà avvalersi del portale della Compagnia attivabile tramite collegamento ad internet, raggiungibile all'indirizzo della stessa.

Il sistema interattivo dovrà consentire l'immediato scambio di informazioni in tempo reale tra la Compagnia e le Aziende Veritas SpA e collegate/controllate, attraverso la piattaforma WEB per la consultazione delle seguenti informazioni:

- su tutte le polizze attive,
- consultare le condizioni contrattuali sottoscritte;
- verificare lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
- verificare lo stato dei sinistri;

Art. 26 - Gestione della franchigia

La Società anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/ Assicurato, è tenuta alla gestione dei sinistri e delle eventuali vertenze nonché al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali al lordo delle franchigie e/o scoperti. La Società provvederà, all'atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all'art. 25 che precede, ad incassare dal Contraente, a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'appendice da parte della Società.

Art. 27 - Calcolo del premio

Mercedi	Tasso annuo lordo ‰	Premio annuo lordo
Vedi tabella riepilogativa pro-Azienda assicurata in seguito riportata		€

SEZIONE 4) TABELLA RIEPILOGATIVA DATI AZIENDALI

N. 1) VERITAS SPA

Descrizione del rischio:

L'attività di Veritas Spa riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'espletamento dei seguenti servizi e attività istituzionali:

- Servizio idrico integrato quale ad esempio:
 - captazione, adduzione, sollevamento, trattamento, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua sia ad uso civile che industriale;
 - raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili, industriali e urbane; espurgo degli impianti di trattamento delle acque reflue;
 - trattamento dei reflui extrafognari civili ed industriali.
- Energia quale ad esempio:
 - gestione e distribuzione di gas naturale e di energia elettrica limitatamente all'ambito del Porto di Venezia fornitura calore ;
- Igiene ambientale quale ad esempio:
 - ciclo integrato dei rifiuti in tutte le sue fasi: raccolta, trasporto, conferimento, trattamento, riciclaggio, recupero, smaltimento e movimentazione, gestione eco-centri;
 - bonifica ambientale e territoriale, trattamento fanghi;
 - proprietà e gestione di cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti, posti in varie ubicazioni nell'ambito del territorio dei Comuni serviti;
- Servizi urbani collettivi quali ad esempio:
 - cimiteriali e funerari, mercati, verde pubblico; manutenzione e gestione parchi giochi;
 - cleaning pubblico, espurghi, stabilimenti igienici;
- Servizi specifici collegati alla tipicità del territorio quali ad esempio:
 - percorsi pedonali, posa passerelle in caso di altamarea e/o neve, sgombero neve e spargimento sale;
 - gestione rete antincendio della Città di Venezia, compreso l'ambito portuale di Venezia, sbarramenti mobili a difesa dell'abitato di Malamocco VE.
- Servizi ambito lagunare, lacustre, fluviale e marittimo quali ad esempio:
 - movimentazione, facchinaggio, trasporti, riparazioni e manutenzioni, logistica e accosti;
 - deposito materiale e merce in genere.

Inoltre:

- Servizio riscossione delle tariffe, recupero crediti;
- Progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di opere, impianti e reti afferenti tutte le attività svolte;
- Servizio di rilevazione dati, gestione data base, consulenze e censimenti riscossione tariffe e tributi, accertamento; violazioni in materia di rifiuti e ambientali , gestione call center;
- Gestione ed organizzazione di squadre antincendio;
- Riparazione, lavaggio e rifornimento carburante per tutti i veicoli di proprietà/utilizzo delle società del Gruppo;
- Organizzazione di eventi, convegni e seminari in genere;
- Attività di rilevazione e gestione dati, attività propedeutica alla applicazione e riscossione delle entrate, accertamento delle violazioni in materia di rifiuti e di recupero dei crediti;
- Gestioni di immobili e partecipazioni finalizzate alla valorizzazioni sul mercato.
- Proprietà e conduzione di uffici direzionali, amministrativi, tecnici, dipendenze.

nonché quant'altro ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività sopra elencate, o previsto ed indicato nel certificato C.C.I.A.A.

Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi o tramite conferimento a Terzi (cooperative, società di scopo, altro); con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto..

Il Contraente/Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

I processi di lavorazione, le attrezzature ed i mezzi utilizzati, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che la Contraente ritiene di utilizzare.

Parametro per il calcolo del premio:

RETRIBUZIONI LORDE AI FINI INAIL € 81.000.000,00

Massimali:

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: Massimale per sinistro € 10.000.000,00

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO

I PRESTATORI DI LAVORO: Massimale per sinistro €5.000.000,00

Con il limite di:

Per persona € 2.500.000,00

FRANCHIGIA PRO EVENTO € 10.000,00

Estensioni di garanzia in aggiunta/integrazione/conferma, ove già previsto, a quanto riportato "all'art 3 estensioni " precedente.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

- 1 La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso al Contraente mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 209/2005.
- 2 La responsabilità civile derivante da danni a Terzi a seguito della circolazione di veicoli a motore non targati (muletti, carrelli elevatori, pale meccaniche, e simili) di proprietà o in uso al Contraente mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti purché non soggetti al D. Lgs. 209/2005;
- 3 la copertura è estesa alla responsabilità civile derivante dall'erogazione, distribuzione, trasporto, smercio e fornitura di acqua alterata;
- 4 la garanzia RCT vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore di impianti/servizi per i quali l'Assicurato non riveste in Italia la qualifica di produttore, nonché manutentore o riparatore per danni cagionati a terzi, verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, purché denunciati alla Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:

- alla porzione oggetto di lavorazione di impianti, attrezzatura o cose riparate o manutentate e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da mancato intervento manutentivo;
- verificatisi in USA o Canada.

Sono altresì compresi, nei limite previsto in polizza per sinistro ed anno assicurativo, i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi o di servizi pubblici, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente estensione.

La garanzia è operativa anche per i lavori ceduti in appalto/subappalto.

- 5 La garanzia RCT si intende operante anche per quanto il Contraente sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da titolari e dipendenti di ditte con le quali l'Assicurato abbia stipulato - come committente subappaltatore oppure co-appaltatore, consorzio o associato - contratti di appalto, di somministrazione di servizi oppure di consorzio e che siano addetti, presso dipendenze dell'assicurato, all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.
- 6 RC derivante agli assicurati dalla proprietà, uso, circolazione ed esercizio di tutti i natanti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al D. Lgs. 209/2005 e s.m.i, adibiti al trasporto pubblico o privato di persone, cose, animali e veicoli di terzi, nonché dei natanti adibiti ad uso economico per servizi ausiliari interni e servizi esterni.

Si intendono compresi i danni causati a persone o cose trasportate.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo, nella presente garanzia sono compresi i danni:

- Causati nel caso di impiego dei natanti presi o dati in locazione, anche se guidati da persone non dipendenti del contraente/assicurato anche se affidati in comodato a ditte appaltatrici o società del gruppo;
- Causati durante le operazioni di trasporto di persone, di cose e di animali all' interno e/o all'esterno della Laguna di Venezia (piccolo cabotaggio costiero e fluviale);
- Causati durante il servizio di noleggio a terzi con mezzi pilotati da personale aziendale nell'ambito della Laguna di Venezia e lungo i fiumi considerati navigabili dalle competenti Autorità, i relativi canali di adduzione, nonché eventualmente lungo le coste (piccolo cabotaggio costiero);
- Causati dalla movimentazione e rifornimento di natanti all' interno di depositi delle autorimesse, officine locali di proprietà o in uso agli assicurati, nonché il rischio relativo alla sosta, attracco o manovra a mano;
- Causati nel caso di impiego per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente e non, nonché per il traino di emergenza di altri natanti in avaria; in questo ultimo caso la garanzia comprende anche i natanti trainati; Subiti dalla grafica pubblicitaria comunque apposta sui natanti.

- 7 La responsabilità civile derivante do proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature, inclusi giardini e parchi con piante anche di alto fusto, stride, parcheggi ed aree in genere;
- 8 La responsabilità civile connessa alla proprietà e/o conduzione di macchinari, di attrezzature, impianti in genere;
- 9 La responsabilità civile per danni do deterioramento, distruzione, sottrazione di cose consegnate e no (artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 C.C.) ;
- 10 La responsabilità derivante do lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, e coperta la responsabilità civile derivante all' Assicurato nella sua qualità di committente.
- 11 La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti, del Direttore, degli Amministratori stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative del Contraente/Assicurato ovvero nel luogo in cui si svolge l'attività del Contraente/Assicurato;
- 12 La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato, esclusi denaro, valori bollati e titoli al portatore.
- 13 La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale dei medici.
La responsabilità civile derivante do qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, scientifica inclusa r.c. derivante da interventi didattici sulla gestione dei rifiuti e le attività di differenziazione e riciclaggio, sia effettuati presso istituti scolastici che presso le sedi di VERITAS SPA, anche in occasione di visite guidate alle stesse, sportiva, artistica, cu/tura/e, nella qualità di promotore e/o organizzatore e/o partecipante a manifestazioni ed eventi, siano essi sportivi, cu/turali, ricreativi, di gemellaggio e di volontariato, artistici, storici e simili, seminari, concorsi, congressi, simposi, convegni e simili, corsi di aggiornamento, ricevimenti, centri socio formativi, gite, visite guidate, spettacoli, proiezioni, mostre, fiere, esposizioni, incluso allestimento e smontaggio di stands e spazi destinati a tali attività. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
- 14 La responsabilità per danni a cose altrui derivanti do incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resto inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto do polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
- 15 La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di prevenzione e protezione" nonché nella loro qualità di "Responsabili dei /avori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 s.m.i..
- 16 La responsabilità derivante do inquinamento improvviso di acqua, aria e suolo provocato do sostanze di qualunque natura a fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
- 17 La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
- 18 La responsabilità civile dell'Assicurato per danni do cedimento o franamento de/ terreno.
- 19 La responsabilità per danni causati do scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
- 20 La responsabilità civile per danni causati do lavori presso terzi inclusi i danni a persone, a cose e/o animali nell'ambito di esecuzione dei lavori.
- 21 La responsabilità civile do operazioni di prelievo e consegna di merci, incluso carico e scarico.
- 22 La responsabilità civile derivante dall'asportazione, sollevamento, trasporto e movimentazione di cose in genere, inclusi i rifiuti;
- 23 La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 de/ Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, motocicli, ciclomotori purché i' medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionali alle persone trasportate.
- 24 La responsabilità civile per uso di biciclette, veicoli a pedali in genere e veicoli a mono da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone, che pur non essendo in rapporto di lavoro subordinato con il Contraente/Assicurato, egli si avvalga nell'esercizio della propria attività.
- 25 La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato in relazione ad autovetture immatricolate ad uso privato, di cui il Contraente/Assicurato medesimo sia proprietario, usufruttuario o locatario o ne disponga con patto di riservato dominio, per i danni subiti dal conducente (Amministratore, Direttore, dipendente ed in genere persone di cui il Contraente/ Assicurato si avvalga) a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
- 26 La responsabilità civile derivante dalla gestione, anche se antidata a terzi, di mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture del Contraente/Assicurato nonché dalla distribuzione, dalla somministrazione e dallo smercio anche mediante distributori automatici di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna dei citati prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
- 27 Premesso che il Contraente/Assicurato può appaltare ad altre ditte o persone, in tutto o in parte lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti all'attività svolta, si conviene che sono compresi in garanzia i danni:
 - a. cagionati a terzi e o ai prestatori di lavoro dipendenti del Contraente/Assicurato, da dette ditte o persone mentre eseguono i lavori, servizi e/o prestazioni per conto del Contraente/Assicurato per la responsabilità civile che a

qualunque titolo ricada sul Contraente/Assicurato;

b. subiti da delle dille o persone o dai loro prestatori di lavoro dipendenti, a condizione che dal fatto discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile;

- 28 La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, da furto perpetrato mediante l'utilizzazione di impalcature e ponteggi eretti dall' Assicurato o dalle imprese o persone di cui lo stesso si avvalga.
- 29 La responsabilità civile derivante dall'espletamento di operazioni di pulizia e di disinfestazione;
- 30 La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da mancanza o insufficienza di segnaletica, malfunzionamento di impianti semaforici, di segnalazione e d'allarme, mancata ed insufficiente manutenzione stradale;
- 31 La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni, bandiere ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature impiegate per uso del Contraente, anche per i danni causali da case sollevate e/o trasportate dal vento.
- 32 La responsabilità civile derivante all' Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressioni per rapina nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale.

N. 2) ALISEA SPA

Descrizione del rischio:

L'attività di ALISEA Spa riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'espletamento dei seguenti servizi e attività istituzionali:

- Igiene ambientale quale ad esempio:
 - ciclo integrato dei rifiuti in tutte le sue fasi: raccolta, trasporto, conferimento, trattamento, riciclaggio, recupero, smaltimento e movimentazione, gestione eco-centri;
 - bonifica ambientale e territoriale;
- Servizi urbani collettivi quali ad esempio:
 - cimiteriali e funerari, mercati, verde pubblico; manutenzione e gestione parchi giochi;
 - cleaning pubblico, espurghi, stabilimenti igienici;

Inoltre:

- Gestione ed organizzazione di squadre antincendio;
- Riparazione, lavaggio e rifornimento carburante;
- Organizzazione di eventi, convegni e seminari in genere;
- proprietà e conduzione di uffici direzionali, amministrativi, tecnici, dipendenze.

nonché quant'altro ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività sopra elencate, o previsto ed indicato nel certificato C.C.I.A.A.

Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi o tramite conferimento a Terzi (cooperative, società di scopo, altro); con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto..

Il Contraente/Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

I processi di lavorazione, le attrezzature ed i mezzi utilizzati, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che la Contraente ritiene di utilizzare.

Estensioni di garanzia in aggiunta/integrazione/conferma, ove già previsto, a quanto riportato "all'art 3 estensioni " precedente.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

- 1 La responsabilità civile derivante da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature, inclusi giardini e parchi con piante anche di alto fusto, strade, parcheggi ed aree in genere;
- 2 La responsabilità civile connessa alla proprietà e/o conduzione di macchinari, di attrezzature, impianti in genere;
- 3 La responsabilità civile per danni da deterioramento, distruzione, sottrazione di cose consegnate e no (artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 C.C.);
- 4 La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, e coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
- 5 La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti, del Direttore, degli Amministratori stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative del Contraente/Assicurato ovvero nel luogo in cui si svolge l'attività del Contraente/Assicurato;
- 6 La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato, esclusi denaro, valori bollati e titoli al portatore.
- 7 La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale dei medici.
- 8 La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, scientifica, sportiva, artistica, cu/tura/e, nella qualità di promotore e/o organizzatore e/o partecipante a manifestazioni ed eventi, siano essi sportivi, cu/turali, ricreativi, di gemellaggio e di volontariato, artistici, storici e simili, seminari, concorsi, congressi, simposi, convegni e simili, corsi di aggiornamento, ricevimenti, centri socio formativi, gite, visite guidate, spettacoli, proiezioni, mostre, fiere, esposizioni, incluso allestimento e smontaggio di stands e spazi destinati a tali attività. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
- 9 La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resto inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

- 10 La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di prevenzione e protezione" nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 s.m.i..
- 11 La responsabilità derivante da inquinamento improvviso di acqua, aria e suolo provocato da sostanze di qualunque natura a fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
- 12 La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
- 13 La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
- 14 La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
- 15 La responsabilità civile per danni causati da lavori presso terzi inclusi i danni a persone, a cose e/o animali nell'ambito di esecuzione dei lavori.
- 16 La responsabilità civile da operazioni di prelievo e consegna di merci, incluso carico e scarico.
- 17 La responsabilità civile derivante dall'asportazione, sollevamento, trasporto e movimentazione di cose in genere, inclusi i rifiuti;
- 18 La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, motocicli, ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- 19 La responsabilità civile per uso di biciclette, veicoli a pedali in genere e veicoli a mono da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone, che pur non essendo in rapporto di lavoro subordinato con il Contraente/Assicurato, egli si avvalga nell'esercizio della propria attività.
- 20 La responsabilità civile derivante da uso e circolazione di veicoli per i quali non è obbligatoria l'assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione.
- 21 La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge sull'assicurazione obbligatoria del rischio da circolazione.
- 22 La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato in relazione ad autovetture immatricolate ad uso privato, di cui il Contraente/Assicurato medesimo sia proprietario, usufruttuario o locatario o ne disponga con patto di riservato dominio, per i danni subiti dal conducente (Amministratore, Direttore, dipendente ed in genere persone di cui il Contraente/Assicurato si avvalga) a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
- 23 La responsabilità civile derivante dalla gestione, anche se antidata a terzi, di mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture del Contraente/Assicurato nonché dalla distribuzione, dalla somministrazione e dallo smercio anche mediante distributori automatici di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna dei citati prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
- 24 Premesso che il Contraente/Assicurato può appaltare ad altre ditte o persone, in tutto o in parte lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti all'attività svolta, si conviene che sono compresi in garanzia i danni:
 - a. cagionati a terzi e o ai prestatori di lavoro dipendenti del Contraente/Assicurato, da dette ditte o persone mentre eseguono i lavori, servizi e/o prestazioni per conto del Contraente/Assicurato per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sul Contraente/Assicurato;
 - b. subiti da dette ditte o persone o dai loro prestatori di lavoro dipendenti, a condizione che dal fatto discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile;
- 25 La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, da furto perpetrato mediante l'utilizzazione di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese o persone di cui lo stesso si avvalga.
- 26 La responsabilità civile derivante dall'espletamento di operazioni di pulizia e di disinfestazione;
- 27 La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da mancanza o insufficienza di segnaletica, malfunzionamento di impianti semaforici, di segnalazione e d'allarme, mancata ed insufficiente manutenzione stradale;
- 28 La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni, bandiere ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature impiegate per uso del Contraente, anche per i danni causati da case sollevate e/o trasportate dal vento.
- 29 La responsabilità civile derivante all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressioni per rapina nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale.

Massimali:

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: Massimale per sinistro € 10.000.000,00

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
I PRESTATORI DI LAVORO:

Massimale per sinistro €5.000.000,00

Con il limite di:

Per persona € 2.500.000,00

FRANCHIGIA € 1.000,00

Parametro per il calcolo del premio:

RETRIBUZIONI LORDE AI FINI INAIL € 4.549.000,00

N. 3) A.S.V.O.SPA

Descrizione del rischio:

L'attività di A.S.V.O. SPA riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'espletamento dei seguenti servizi e attività istituzionali:

- Igiene ambientale quale ad esempio:
 - ciclo integrato dei rifiuti in tutte le sue fasi: raccolta, trasporto, conferimento, trattamento, riciclaggio, recupero, smaltimento e movimentazione, gestione eco-centri;
 - bonifica ambientale e territoriale;
- Servizi urbani collettivi quali ad esempio:
 - cimiteriali e funerari, mercati, verde pubblico; manutenzione e gestione parchi giochi;
 - cleaning pubblico, espurghi, stabilimenti igienici;
- Energia quale ad esempio:
 - proprietà, gestione impianto fotovoltaico a terra;

Inoltre:

- Gestione ed organizzazione di squadre antincendio;
- Riparazione, lavaggio e rifornimento carburante;
- Organizzazione di eventi, convegni e seminari in genere;
- proprietà e conduzione di uffici direzionali, amministrativi, tecnici, dipendenze.

nonché quant'altro ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività sopra elencate, o previsto ed indicato nel certificato C.C.I.A.A.

Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi o tramite conferimento a Terzi (cooperative, società di scopo, altro); con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto..

Il Contraente/Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

I processi di lavorazione, le attrezzature ed i mezzi utilizzati, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che la Contraente ritiene di utilizzare.

Estensioni di garanzia in aggiunta/integrazione/conferma, ove già previsto, a quanto riportato "all'art 3 estensioni " precedente.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

- 1 La responsabilità civile derivante da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature, inclusi giardini e parchi con piante anche di alto fusto, strade, parcheggi ed aree in genere;
- 2 La responsabilità civile connessa alla proprietà e/o conduzione di macchinari, di attrezzature, impianti in genere;
- 3 La responsabilità civile per danni da deterioramento, distruzione, sottrazione di cose consegnate e no (artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 C.C.) ;
- 4 La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all' Assicurato nella sua qualità di committente.
- 5 La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti, del Direttore, degli Amministratori stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative del Contraente/Assicurato ovvero nel luogo in cui si svolge l'attività del Contraente/Assicurato;
- 6 La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato, esclusi denaro, valori bollati e titoli al portatore.
- 7 La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale dei medici.
- 8 La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, scientifica, sportiva, artistica, cu/tura/e, nella qualità di promotore e/o organizzatore e/o partecipante a manifestazioni ed eventi, siano essi sportivi, cu/turali, ricreativi, di gemellaggio e di volontariato, artistici, storici e simili, seminari, concorsi, congressi, simposi, convegni e simili, corsi di aggiornamento, ricevimenti, centri socio formativi, gite, visite guidate, spettacoli, proiezioni, mostre, fiere,

esposizioni, incluso allestimento e smontaggio di stands e spazi destinati a tali attività. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.

- 9 La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resto inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
- 10 La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di prevenzione e protezione" nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 s.m.i..
- 11 La responsabilità derivante da inquinamento improvviso di acqua, aria e suolo provocato da sostanze di qualunque natura a fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
- 12 La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
- 13 La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
- 14 La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
- 15 La responsabilità civile per danni causati da lavori presso terzi inclusi i danni a persone, a cose e/o animali nell'ambito di esecuzione dei lavori.
- 16 La responsabilità civile da operazioni di prelievo e consegna di merci, incluso carico e scarico.
- 17 La responsabilità civile derivante dall'asportazione, sollevamento, trasporto e movimentazione di cose in genere, inclusi i rifiuti;
- 18 La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, motocicli, ciclomotori purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- 19 La responsabilità civile per uso di biciclette, veicoli a pedali in genere e veicoli a mono da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone, che pur non essendo in rapporto di lavoro subordinato con il Contraente/Assicurato, egli si avvalga nell'esercizio della propria attività.
- 20 La responsabilità civile derivante da uso e circolazione di veicoli per i quali non è obbligatoria l'assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione.
- 21 La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge sull'assicurazione obbligatoria del rischio da circolazione.
- 22 La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato in relazione ad autoveicoli immatricolate ad uso privato, di cui il Contraente/Assicurato medesimo sia proprietario, usufruttuario o locatario o ne disponga con patto di riservato dominio, per i danni subiti dal conducente (Amministratore, Direttore, dipendente ed in genere persone di cui il Contraente/Assicurato si avvalga) a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
- 23 La responsabilità civile derivante dalla gestione, anche se antidata a terzi, di mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture del Contraente/Assicurato nonché dalla distribuzione, dalla somministrazione e dallo smercio anche mediante distributori automatici di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna dei citati prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
- 24 Premesso che il Contraente/Assicurato può appaltare ad altre ditte o persone, in tutto o in parte lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti all'attività svolta, si conviene che sono compresi in garanzia i danni:
a. cagionati a terzi e o ai prestatori di lavoro dipendenti del Contraente/Assicurato, da dette ditte o persone mentre eseguono i lavori, servizi e/o prestazioni per conto del Contraente/Assicurato per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sul Contraente/Assicurato;
b. subiti da delle ditte o persone o dai loro prestatori di lavoro dipendenti, a condizione che dal fatto discenda all'Assicurato una responsabilità ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile;
- 25 La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da furto perpetrato mediante l'utilizzazione di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese o persone di cui lo stesso si avvalga.
- 26 La responsabilità civile derivante dall'espletamento di operazioni di pulizia e di disinfestazione;
- 27 La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato da mancanza o insufficienza di segnaletica, malfunzionamento di impianti semaforici, di segnalazione e d'allarme, mancata ed insufficiente manutenzione stradale;
- 28 La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni, bandiere ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature impiegate per uso del Contraente, anche per i danni causati da case sollevate e/o trasportate dal vento.
- 29 La responsabilità civile derivante all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressioni per rapina nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e/o sociale.

Massimali:

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: Massimale per sinistro € 10.000.000,00

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
I PRESTATORI DI LAVORO:

Massimale per sinistro €5.000.000,00

Con il limite di:

Per persona € 2.500.000,00

FRANCHIGIA € 1.000,00

Parametro per il calcolo del premio:

RETRIBUZIONI LORDE AI FINI INAIL € 5.400.000,00

N. 4) DATA REC SRL

Descrizione del rischio:

Accertamento e riscossione di tributi, recupero crediti, compreso il recapito (effettuato in forma diretta) dei relativi avvisi e/o fatture di pagamento.

A maggior precisazione, si riporta l'oggetto sociale dell'azienda:

- servizi di rilevazione dati e censimentazione anche attraverso strumenti e supporti informatici propedeutici alla applicazione e riscossione delle entrate locali con particolare riferimento alla T.I.A. ed altre imposte locali
- attività di accertamento delle violazioni in materia di rifiuti
- attività di consulenza con riguardo alle entrate locali
- servizi diretti alla realizzazione, bonifica, normalizzazione e manutenzione, anche attraverso strumenti e supporti informatici di banche dati relative ai tributi e alle entrate patrimoniali locali;
- attività consultiva e di sostegno agli enti locali nelle materie di cui al presente oggetto sociale;
- l'organizzazione e la tenuta di eventi formativi, anche rivolti al personale degli enti locali, in materia di entrate comunali, contabilità pubblica, fiscalità locale, organizzazione degli uffici e quant'altro necessario o utile al miglioramento della qualità organizzativa e di erogazione dei servizi degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni;
- l'organizzazione e la tenuta di convegni, incontri, seminari, attività di ricerca culturale e scientifica nelle materie di cui ai punti precedenti;
- l'attivazione di sportelli e/o call center rivolti al cittadino per ogni informazione attinente alle attività svolte dalla società

Rimane confermato che la garanzia non comprende la responsabilità derivante dagli accertamenti, dai servizi e/o dalle consulenze svolti, nonché le eventuali relative conseguenze dell'inesatto o mancato svolgimento né il mancato raggiungimento dello scopo dei suddetti consulenze e servizi, né l'errata o inesatta imputazione e/o elaborazione di dati. Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi; con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto.

Il Contraente/Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che la Contraente ritiene di utilizzare.

Estensioni di garanzia in aggiunta/integrazione/conferma, ove già previsto, a quanto riportato "all'art 3 estensioni " precedente.

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa anche a:

1. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso al Contraente mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 209/2005.
2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi a seguito della circolazione di veicoli a motore non targati (muletti, carrelli elevatori, pale meccaniche, e simili) di proprietà o in uso al Contraente mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti purché non soggetti ai D. Lgs. 209/2005;
3. La garanzia RCT si intende operante anche per quanto il Contraente sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da titolari e dipendenti di ditte con le quali l'Assicurato abbia stipulato - come committente subappaltatore oppure co-appaltatore, consorzio o associato - contratti di appalto, di somministrazione di servizi oppure di consorzio, diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 2 della Sezione 1, e che siano addetti, presso dipendenze dell'assicurato, all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Massimali:

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI:	Massimale per sinistro	€ 5.000.000,00
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO:	Massimale per sinistro	€5.000.000,00
	Con il limite di:	
	Per persona	€ 2.500.000,00

FRANCHIGIA € 1.000,00

Parametro per il calcolo del premio:

RETRIBUZIONI LORDE AI FINI INAIL € 605.000,00

N. 5) ECOPROGETTO SRL

Descrizione del rischio

L'attività di ECOPROGETTO VENEZIA SRL riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'espletamento dei seguenti servizi e attività istituzionali:

- Trattamento, recupero e valorizzazione energetica dei rifiuti con impianti di CDR.
- Attività logistica di trasporto (via acqua e via terra), travaso e recupero di rifiuti nonché quant'altro ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività sopra elencate, o previsto ed indicate nel certificato C.C.I.A.A.

Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi; con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto.

Il Contraente/Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che la Contraente ritiene di utilizzare.

Estensioni di garanzia in aggiunta/integrazione/conferma, ove già previsto, a quanto riportato "all'art 3 estensioni" precedente.

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa anche a:

A titolo indicativo e senza che ciò possa comportare limitazione di sorta, l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture e coperture in genere, e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

- attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche; civili abitazioni, uffici;
- attività rurali;

- attività industriali, commerciali, turistiche e/o di deposito merci,

nonché agli impianti, attrezzature, camini, tralicci, reti di distribuzione in genere, condotte forzate, bacini artificiali e non, e quanta altro di impiantistica e/o infrastrutture in genere necessari all'attività del Contraente/Assicurato;

E' compresa la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione di aree aperte, parcheggi, banchine, moli, argini, arenili, cancelli, sbarre e chiusure in genere, terreni, parchi, parchi giochi, baraccamenti, alberi d'alto fusto, piante, giardini, canali, fossati, ecc. ed eventuali impianti ed attrezzature.

E' compresa l'ordinaria e la straordinaria manutenzione.

Il Contraente e/o Assicurato è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli enti sopradescritti e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione.

La responsabilità derivante da lavori edili e/o di impiantistica in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, scavi, reinterri, sopraelevazione, demolizione, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, ampliamento, manutenzione e riparazione inerenti la propria attività anche effettuate presso terzi. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente.

2. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di Terzi, ivi compresi i mezzi di proprietà di aziende del Gruppo Veritas;

3. La responsabilità derivante al Contraente per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia allo stesso;

4. La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso compresa la responsabilità civile personale del personale medico competente e parasanitario;

5. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, corsi di formazione, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.

6. La responsabilità civile personale parte a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

a) Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

b) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per assicurati si intendono tutti coloro che hanno un rapporto di dipendenza o di carica/funzione con la Contraente e/o le sue controllate.

7. La responsabilità civile del Contraente per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei;

8. La responsabilità civile del Contraente per danni, diretti e/o indiretti, da cedimento o franamento del terreno. Qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni ad impianti e/o conduttore sotterranei, s'intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti. E altresì compresa la responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dal Contraente che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
9. La responsabilità per i danni occorsi ai veicoli di Terzi e/o Dipendenti/Amministratori delle sedi della Contraente/Assicurato posti negli spazi per il parcheggio e/o sosta sia interni che riservati alla Contraente/Assicurato nonché stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture, le attività, i lavori o le sedi amministrative del Contraente;
10. La responsabilità per i danni arrecati a case di proprietà dei Dipendenti/Amministratori;
11. La Responsabilità personale di tutti i prestatori di lavoro in genere per danni arrecati a Terzi e/o ad altri prestatori di lavoro in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei prestatori di lavoro in genere con l'Assicurato o fra di loro;
12. La Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori o dei servizi ceduti in appalto e subappalto.
13. La Responsabilità Civile che grava sul Contraente per fatto di appaltatori, subappaltatori, studenti, stagisti, visitatori, fornitori e consulenti in genere. Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con il Contraente .
14. La Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro frequentanti corsi professionali e/o di specializzazione. La Responsabilità personale dei membri delle associazioni di volontariato che prestino la loro opera in favore del Contraente.
15. La Responsabilità Civile derivante dalla gestione di mense aziendali compresi i casi di avvelenamento da cibo e bevande guaste compresa la Responsabilità Civile derivante dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere.
16. Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo a prestatori di lavoro, collaboratori anche occasionali, consulenti o altri, automezzi di cui è proprietario e/o locatario e/o di cui abbia l'utilizzo e/o l'affidamento, la Società provvederà a rispondere delle somme che il Contraente fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singolo automezzo sopra menzionato, per danni subiti dal conducente stesso a causa di difetti di manutenzione di cui il Contraente fosse ritenuto responsabile.
17. per i danni derivanti da colpa grave del Contraente/e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
18. per danni cagionati dall'attività di squadre anti-incendio e/o di prime intervento composte da dipendenti dell'assicurato.
19. per danni materiali e corporali da urto, collisione, e ribaltamento di veicoli di terzi in circolazione su reti stradali adiacenti sia alle ubicazioni della Contraente sia all'ubicazione di tutti i suoi impianti ed attrezzature o sui quali, se di terzi, si stiano facendo le attività istituzionali {ad esempio attività di costruzione, installazione, manutenzione, montaggio, riparazione, controllo), unicamente in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio, scoppio ed esplosione di cose del Contraente o sulle quali si stiano effettuando le attività istituzionali.
20. per i danni per i quali il Contraente sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni personali a persone o per danneggiamenti a cose nei casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale.
21. per i danni conseguenti e/o derivanti dall'utilizzo di personale, attrezzature, impianti di altre Società/Enti/Cooperative anche se appartenenti al medesimo Gruppo;
22. RC per danni derivanti all'assicurato dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione, di ricerca e di analisi;
23. RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, di macchinari o impianti, comprese operazione di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici o nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza;
24. RC derivante dall'esistenza di cartelli ed insegne pubblicitarie, officine meccaniche, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche, e di trasformazione con le relative condutture, centrali di decompressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura e relativi depositi, nonché altre attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente;
25. Proprietà di cani e servizio di guardie anche armate compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
26. RC derivante dal trasporto, sollevamento, movimentazione di cose in genere (i rifiuti si intendono cose) effettuate con qualsiasi mezzo, meccanico e non;
27. RC derivante dalla circolazione di mezzi non soggetti all'obbligo del dal D. Lgs. 209/2005;
28. RC derivante dalla caduta di neve da fabbricati e/o piante;
29. RC derivante dalla gestione ed utilizzo e/o proprietà di binari e raccordi ferroviari;
30. RC derivante dall'installazione, manutenzione, posa in opera, riparazione, prove e dimostrazione presso terzi di apparecchiature, macchinari, impianti e prodotti in genere.

Massimali:

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: Massimale per sinistro € 10.000.000,00

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
I PRESTATORI DI LAVORO: Massimale per sinistro €5.000.000,00

Con il limite di:
Per persona € 2.500.000,00

FRANCHIGIA € 1.000,00

Parametro per il calcolo del premio:

RETRIBUZIONI LORDE AI FINI INAIL € 2.000.000,00

N. 6) ECO-RECICLI SRL

Descrizione del rischio:

- Attività industriale di selezione, pulizia, compattamento di V.P.L. per conto proprio e per conto terzi, commercio all'ingrosso del materiale risultante dalla sezione con tutte le operazioni accessorie e sussidiarie
- Raccolta di rottami di vetro ed altri materiali riciclabili, mediante contenitori in resina o di altro tipo;
- collocazione con mezzi propri e/o di terzi e con responsabilità derivante dall'avvenuta collocazione nonché mentre esegue la collocazione stessa di tali contenitori in luoghi pubblici e/o comunque aperti al pubblico;
- manutenzione, disinfestazione, pulizia dei contenitori e dei luoghi di collocamento;
- rimozione e svuotamento degli stessi in autocarri di raccolta di loro proprietà e/o di terzi.

Estensioni di garanzia in aggiunta/integrazione/conferma, ove già previsto, a quanto riportato "all'art 3 estensioni" precedente.

1 - OUTSOURCING E ATTIVITA CONSORTILI SVOLTE PRESSO DIPENDENZE AZIENDALI

La Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro si intende operante anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da titolari e dipendenti di ditte con le quali l'Assicurato abbia stipulato - come committente subappaltante oppure coappaltatore, consorziato o associato - contratti di appalto, di somministrazione di servizi oppure di consorzio (pulizia, sorveglianza, manutenzione ecc.), e che siano addetti, presso dipendenze dell'Assicurato, all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

L'estensione comprende anche i danni cagionati da titolari e dipendenti delle ditte di cui al precedente comma che siano addetti, presso dipendenze dell'Assicurato, all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa anche a:

A titolo indicativo e senza che ciò possa comportare limitazione di sorta, l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture e coperture in genere, e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

- attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche; civili abitazioni, uffici;

- attività industriali, commerciali, turistiche e/o di deposito merci,

nonché agli impianti, attrezzature, camini, tralicci, reti di distribuzione in genere, condotte forzate, bacini artificiali e non, e quanta altro di impiantistica e/o infrastrutture in genere necessari all'attività del Contraente/Assicurato;

E' compresa la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione di aree aperte, parcheggi, banchine, moli, argini, arenili, cancelli, sbarre e chiusure in genere, terreni, parchi, parchi giochi, baraccamenti, alberi d'alto fusto, piante, giardini, canali, fossati, ecc. ed eventuali impianti ed attrezzature.

E' compresa l'ordinaria e la straordinaria manutenzione.

Il Contraente e/o Assicurato è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli enti sopradescritti e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione.

La responsabilità derivante da lavori edili e/o di impiantistica in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, scavi, reinterri, sopraelevazione, demolizione, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, ampliamento, manutenzione e riparazione inerenti la propria attività anche effettuate presso terzi. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, e coperta la responsabilità civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente.

2. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di Terzi, ivi compresi i mezzi di proprietà di aziende del Gruppo Veritas;
3. La responsabilità derivante al Contraente per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia allo stesso;
4. La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso compresa la responsabilità civile personale del personale medico competente e parasanitario;
5. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, corsi di formazione, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
6. La responsabilità civile personale parte a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
 - a) Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
 - b) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per assicurati si intendono tutti coloro che hanno un rapporto di dipendenza o di carica/funzione con la Contraente e/o le sue controllate.

- 7 La responsabilità civile del Contraente per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei;
- 8 La responsabilità civile del Contraente per danni, diretti e/o indiretti, da cedimento o franamento del terreno. Qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni ad impianti e/o conduttore sotterranei, s'intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti. E altresì compresa la responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dal Contraente che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
- 9 La responsabilità per i danni occorsi ai veicoli di Terzi e/o Dipendenti/Amministratori delle sedi della Contraente/Assicurato posti negli spazi per il parcheggio e/o sosta sia interni che riservati alla Contraente/Assicurato nonché stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture, le attività, i lavori o le sedi amministrative del Contraente;
- 10 La responsabilità per i danni arrecati a case di proprietà dei Dipendenti/Amministratori;
- 11 La Responsabilità personale di tutti i prestatori di lavoro in genere per danni arrecati a Terzi e/o ad altri prestatori di lavoro in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei prestatori di lavoro in genere con l'Assicurato o fra di loro;
- 12 La Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori o dei servizi ceduti in appalto e subappalto.
- 13 La Responsabilità Civile che grava sul Contraente per fatto di appaltatori, subappaltatori, studenti, stagisti, visitatori, fornitori e consulenti in genere. Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con il Contraente .
- 14 La Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro frequentanti corsi professionali e/o di specializzazione. La Responsabilità personale dei membri delle associazioni di volontariato che prestino la loro opera in favore del Contraente.
- 15 La Responsabilità Civile derivante dalla gestione di mense aziendali compresi i casi di avvelenamento da cibo e bevande guaste compresa la Responsabilità Civile derivante dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere.
- 16 Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo a prestatori di lavoro, collaboratori anche occasionali, consulenti o altri, automezzi di cui è proprietario e/o locatario e/o di cui abbia l'utilizzo e/o l'affidamento, la Società provvederà a rispondere delle somme che il Contraente fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singolo automezzo sopra menzionato, per danni subiti dal conducente stesso a causa di difetti di manutenzione di cui il Contraente fosse ritenuto responsabile.
- 17 per i danni derivanti da colpa grave del Contraente/e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
- 18 per danni cagionati dall'attività di squadre anti-incendio e/o di prime intervento composte da dipendenti dell'assicurato.
- 19 per i danni per i quali il Contraente sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni personali a persone o per danneggiamenti a cose nei casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale.
- 20 per i danni conseguenti e/o derivanti dall'utilizzo di personale, attrezzature, impianti di altre Società/Enti/Cooperative anche se appartenenti al medesimo Gruppo;
- 21 RC per danni derivanti all'assicurato dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione, di ricerca e di analisi;
- 22 RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, di macchinari o impianti, comprese operazione di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici o nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza;
- 23 RC derivante dall'esistenza di cartelli ed insegne pubblicitarie, officine meccaniche, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche, e di trasformazione con le relative condutture, centrali di decompressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura e relativi depositi, nonché altre attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente;
- 24 Proprietà di cani e servizio di guardie anche armate compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
- 25 RC derivante dal trasporto, sollevamento, movimentazione di cose in genere (i rifiuti si intendono cose) effettuate con qualsiasi mezzo, meccanico e non;
- 26 RC derivante dalla circolazione di mezzi non soggetti all'obbligo del dal D. Lgs. 209/2005;

Massimali:

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: Massimale per sinistro € 10.000.000,00

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
I PRESTATORI DI LAVORO:

Massimale per sinistro €5.000.000,00

Con il limite di:

Per persona € 2.500.000,00

FRANCHIGIA € 1.000,00

Parametro per il calcolo del premio:

RETRIBUZIONI LORDE AI FINI INAIL € 2.456.000,00

N. 7) ELIOS SRL

Descrizione del rischio:

- manutenzione delle aree e degli impianti cimiteriali;
- progettazione, costruzione, gestione di impianti di cremazione
- loculi e di altri impianti e manufatti nell'ambito del settore cimiteriale
- trasporto, inumazione, riesumazione e cremazione salme,
- progettazione e costruzione e gestione di impianti per lampade votive

Estensioni di garanzia in aggiunta/integrazione/conferma, ove già previsto, a quanto riportato "all'art 3 estensioni" precedente.

- La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato deve rispondere per errori di installazione, montaggio, manutenzione, riparazione verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori ed entro 12 mesi dal loro compimento.

Sono esclusi da questa estensione di garanzia:

- i lavori eseguiti ed i danni verificatisi fuori del periodo di validità del contratto;
- i danni agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- i danni da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- i danni da mancato od intempestivo intervento di manutenzione.

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa anche a:

A titolo indicativo e senza che ciò possa comportare limitazione di sorta, l'assicurazione vale anche per:

- 1 La responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture e coperture in genere, e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

- attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche; civili abitazioni, uffici;
- attività industriali, commerciali, turistiche e/o di deposito merci,
- nonché agli impianti, attrezzature, camini, tralicci, reti di distribuzione in genere, condotte forzate, bacini artificiali e non, e quanta altro di impiantistica e/o infrastrutture in genere necessari all'attività del Contraente/Assicurato;

E' compresa la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione di aree aperte, parcheggi, banchine, moli, argini, arenili, cancelli, sbarre e chiusure in genere, terreni, parchi, parchi giochi, baraccamenti, alberi d'alto fusto, piante, giardini, canali, fossati, ecc. ed eventuali impianti ed attrezzature.

E' compresa l'ordinaria e la straordinaria manutenzione.

Il Contraente e/o Assicurato è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli enti sopradescritti e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione.

La responsabilità derivante da lavori edili e/o di impiantistica in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, scavi, reinterri, sopraelevazione, demolizione, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, ampliamento, manutenzione e riparazione inerenti la propria attività anche effettuate presso terzi. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente.

- 2 La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di Terzi, ivi compresi i mezzi di proprietà di aziende del Gruppo Veritas;

3 La responsabilità derivante al Contraente per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia allo stesso;

4 La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso compresa la responsabilità civile personale del personale medico competente e parasanitario;

5 La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, corsi di formazione, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.

6 La responsabilità civile personale paste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

a) Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;

b) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per assicurati si intendono tutti coloro che hanno un rapporto di dipendenza o di carica/funzione con la Contraente e/o le sue controllate.

- 7 La responsabilità civile del Contraente per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei;
- 8 La responsabilità civile del Contraente per danni, diretti e/o indiretti, da cedimento o franamento del terreno.
Qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni ad impianti e/o conduttore sotterranei, s'intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti. E altresì compresa la responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dal Contraente che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
- 9 La responsabilità per i danni occorsi ai veicoli di Terzi e/o Dipendenti/Amministratori delle sedi della Contraente/Assicurato posti negli spazi per il parcheggio e/o sosta sia interni che riservati alla Contraente/Assicurato nonché stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture, le attività, i lavori o le sedi amministrative del Contraente;
- 10 La responsabilità per i danni arrecati a case di proprietà dei Dipendenti/Amministratori;
- 11 La Responsabilità personale di tutti i prestatori di lavoro in genere per danni arrecati a Terzi e/o ad altri prestatori di lavoro in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei prestatori di lavoro in genere con l'Assicurato o fra di loro;
- 12 La Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori o dei servizi ceduti in appalto e subappalto.
- 13 La Responsabilità Civile che grava sul Contraente per fatto di appaltatori, subappaltatori, studenti, stagisti, visitatori, fornitori e consulenti in genere. Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con il Contraente .
- 14 La Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro frequentanti corsi professionali e/o di specializzazione. La Responsabilità personale dei membri delle associazioni di volontariato che prestino la loro opera in favore del Contraente.
- 15 La Responsabilità Civile derivante dalla gestione di mense aziendali compresi i casi di avvelenamento da cibo e bevande guaste compresa la Responsabilità Civile derivante dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere.
- 16 Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo a prestatori di lavoro, collaboratori anche occasionali, consulenti o altri, automezzi di cui è proprietario e/o locatario e/o di cui abbia l'utilizzo e/o l'affidamento, la Società provvederà a rispondere delle somme che il Contraente fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singolo automezzo sopra menzionato, per danni subiti dal conducente stesso a causa di difetti di manutenzione di cui il Contraente fosse ritenuto responsabile.
- 17 per i danni derivanti da colpa grave del Contraente/e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
- 18 per danni cagionati dall'attività di squadre anti-incendio e/o di prime intervento composte da dipendenti dell'assicurato.
- 19 per i danni per i quali il Contraente sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni personali a persone o per danneggiamenti a cose nei casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale.
- 20 per i danni conseguenti e/o derivanti dall'utilizzo di personale, attrezzature, impianti di altre Società/Enti/Cooperative anche se appartenenti al medesimo Gruppo;
- 21 RC per danni derivanti dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione, di ricerca e di analisi;
- 22 RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, di macchinari o impianti, comprese operazioni di derattizzazione e/o disinfestazione anche con uso di prodotti tossici o nocivi. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza;
- 23 RC derivante dall'esistenza di cartelli ed insegne pubblicitarie, officine meccaniche, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche, e di trasformazione con le relative condutture, centrali di decompressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura e relativi depositi, nonché altre attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente;
- 24 Proprietà di cani e servizio di guardie anche armate compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
- 25 RC derivante dal trasporto, sollevamento, movimentazione di cose in genere (i rifiuti si intendono cose) effettuate con qualsiasi mezzo, meccanico e non;
- 26 RC derivante dalla circolazione di mezzi non soggetti all'obbligo del dal D. Lgs. 209/2005;

Massimali:

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: Massimale per sinistro € 5.000.000,00

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
I PRESTATORI DI LAVORO: Massimale per sinistro €5.000.000,00
Con il limite di:
Per persona € 2.500.000,00

FRANCHIGIA € 1.000,00

Parametro per il calcolo del premio:

RETRIBUZIONI LORDE AI FINI INAIL € 300.000,00

N. 8) VIER SRL

Descrizione del rischio:

La società ha per oggetto l'esercizio e lo sviluppo dell'attività di produzione e vendita di energia termica ed elettrica generata da fonti rinnovabili, nonché il trasporto, la trasformazione e la distribuzione.

A tal fine la società può operare sia in Italia che all'estero e svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di:

- a) progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica, in particolare generate da fonti alternative;
- b) ricerca e coltivazione di risorse geotermiche, ivi inclusa la valorizzazione dei prodotti da esse derivanti;
- c) ricerca e sviluppo nel campo della utilizzazione delle energie rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia e dei servizi energetici;
- d) realizzazione di impianti ed erogazione di servizi connessi alla distribuzione e utilizzazione dell'energia termica ed elettrica, ivi comprese la realizzazione e la gestione di interventi di riqualificazione per il risparmio energetico presso la clientela ;
- e) commercio di prodotti e servizi connessi alla vendita di energia termica ed elettrica derivante da fonti rinnovabili.
- f) la realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore; realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento; servizi integrati per la realizzazione e gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria compresi quelli ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

La società può, inoltre, svolgere attività di ricerca, consulenza ed assistenza in tutti i settori attinenti l'oggetto sociale, nonché qualunque altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate. la società può altresì svolgere ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime. per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, la conclusione di operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e quant'altro collegato all'oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate o controllate. la società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali anche di import-export, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, assumere nel rispetto della legge interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie, anche reali.

L'attività deve essere svolta nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. sono comunque escluse le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di requisiti non posseduti dalla società.

Estensioni di garanzia in aggiunta/integrazione/conferma, ove già previsto, a quanto riportato "all'art 3 estensioni " precedente.

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa anche a:

A titolo indicativo e senza che ciò possa comportare limitazione di sorta, l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante dalla proprietà, conduzione, gestione e/o manutenzione degli impianti fotovoltaici , solari, termici, di cogenerazione posti sopra tetti / tettoie / a terra, in aree di proprietà del gruppo VERITAS SPA.

E' compresa l'ordinaria e la straordinaria manutenzione.

Il Contraente e/o Assicurato e esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli enti sopradescritti e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione.

E compresa la responsabilità derivante da lavori edili e/o di impiantistica in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, scavi, reinterri, demolizione, posa di opere e installazioni in genere, ampliamento, manutenzione e riparazione inerenti la propria attività anche effettuate presso terzi. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, e coperta la responsabilità civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente.

2. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di Terzi, ivi compresi i mezzi di proprietà di aziende del Gruppo Veritas;

3. La responsabilità derivante al Contraente per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia allo stesso;

4. La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso compresa la responsabilità civile personale del personale medico competente e parasanitario;

5. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e

simili, corsi di formazione, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.

6. La responsabilità civile personale paste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- a) Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
- b) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per assicurati si intendono tutti coloro che hanno un rapporto di dipendenza o di carica/funzione con la Contraente e/o le sue controllate.

7 La responsabilità civile del Contraente per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei;

8 La responsabilità civile del Contraente per danni, diretti e/o indiretti, da cedimento o franamento del terreno. Qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni ad impianti e/o conduttore sotterranei, s'intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti. E altresì compresa la responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dal Contraente che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.

9 La responsabilità per i danni occorsi ai veicoli di Terzi e/o Dipendenti/Amministratori posti negli spazi per il parcheggio e/o sosta sia interni che riservati alla Contraente/Assicurato nonché stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative del Contraente;

10 a responsabilità per i danni arrecati a case di proprietà dei Dipendenti/Amministratori;

11 La Responsabilità personale di tutti i prestatori di lavoro in genere per danni arrecati a Terzi e/o ad altri prestatori di lavoro in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei prestatori di lavoro in genere con l'Assicurato o fra di loro;

12 La Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori o dei servizi ceduti in appalto e subappalto.

13 La Responsabilità Civile che grava sul Contraente per fatto di appaltatori, subappaltatori, studenti, stagisti, visitatori, fornitori e consulenti in genere. Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con il Contraente .

14 La Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro frequentanti corsi professionali e/o di specializzazione. La Responsabilità personale dei membri delle associazioni di volontariato che prestino la loro opera in favore del Contraente.

15 Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo a prestatori di lavoro, collaboratori anche occasionali, consulenti o altri, automezzi di cui è proprietario e/o locatario e/o di cui abbia l'utilizzo e/o l'affidamento, la Società provvederà a rispondere delle somme che il Contraente fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singolo automezzo sopra menzionato, per danni subiti dal conducente stesso a causa di difetti di manutenzione di cui il Contraente fosse ritenuto responsabile.

16 per i danni derivanti da colpa grave del Contraente/e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

17 per i danni cagionati dall'attività di squadre anti-incendio e/o di prime intervento composte da dipendenti dell'assicurato.

18 per i danni per i quali il Contraente sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni personali a persone o per danneggiamenti a cose nei casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale.

19 per i danni conseguenti e/o derivanti dall'utilizzo di personale, attrezzature, impianti di altre Società/Enti/Cooperative anche se appartenenti al medesimo Gruppo;

20 RC per danni derivanti all'assicurato dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione, di ricerca e di analisi;

Massimali:

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI: Massimale per sinistro € 5.000.000,00

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
I PRESTATORI DI LAVORO:

Massimale per sinistro €5.000.000,00

Con il limite di:

Per persona € 2.500.000,00

FRANCHIGIA € 1.000,00

Parametro per il calcolo del premio:

FATTURATO € 1.360.000,00

Retribuzioni INAIL: nessuna dipendente

SEZIONE 5) ELENCO IMBARCAZIONI/NATANTI PER I QUALI VIENE PRESTATO LA GARANZIA IN QUANTO NON SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

R.C. derivante ai sensi di legge in relazione alla sua qualità di proprietario, custode, conduttore, utilizzatore dei sotto indicati modulari, pontoni, moto pontoni, rimorchiatori, grues, etc.:

Motoscafo-mot Volvopenta-198028-6/V23244 n az 131
Accessori per motoscafi
Mototopo vetroresina (escl mot) 6/V23844 n az 115
Zatterino VTR+mot F/B magazzino Tg 6/V23897 SV 001
Barca 6/V23958 n az SV 117
Motoscafo+Aifo 8141 V0083A Tg V13371 P.D.43-2013
Motoscafo V0084A MF JET2 Tg V13292
MAN STR 2003 NATANTE IN VTR FT MT.5,80 CI3305
M/B MTV N AZ SR11 MATR MOT 4559124 P.Dism.39-2013
M/B MTV N AZ SR12 MATR MOTORE 4527759
M/B MTV SR13 Matr Motore 4559116 Pr.Dism.51-2013
M/B MTV SR14 Matr Motore4527763 Pr.Dism.51-2013
M/B Usata+gru,cassone MC15,motore P.Dism 36-2013
Motobarca MBCF230 Tg RV06363
Motobarca MBCF231 Tg RV06361 PD110-2014xmotore
Motobarca MBCF232 Tg RV06360
Motobarca MBCF233 Tg RV06362
Motobarca MBCF234 Tg RV06431
Motobarca MBCF235 Tg RV06399
Motobarca MBCF236 Tg RV06400
Motobarca MBCF237 Tg RV06401
Motobarca MBCF238 Tg RV06422
Motobarca MBCF239 Tg RV06423
Motobarca MBCF240 Tg RV06425
Motobarca MBCF241 Tg RV06424
Motobarca MBCF242 Tg RV06429
Motobarca MBCF243 Tg RV06430
Motobarca MBCF244 Tg RV06428
Catamarano x pulizia canali 6V23711 P.Dism32-2013
Catamarano mt.4,96X2XHO 65XKG450 Tg6V23713 KATA202
Catamarano mt 4,96X2XHO 65XKG450 Tg6V23714 KATA203
Catamarano Tg6V23715 KATA204
Catamarano mt 4,96X2XHO 65XKG450 Tg 23716 205
Catamarano Tg6V23717 KATA206 P.Dism.33-2013
MOTOSCAFO RANGER1 LV39015 PILOTHOUSE580
CATAMARANO RV06684 LAGUNALINDA
Motobarca tipo S. Marco MBSD 18 P.Dism.38-2013
M/b tipo S. Marco MBSD 15
Motobarca tipo S. Marco MBSD 19
Motobarca tipo S. Marco MBSD 20 PD109-2014xmotore

Motobarca tipo S. Marco MBSD 16
Motobarca tipo S. Marco MBSD 17
Passetto per Stazione di Travaso c/o Sacca
Motobarca MB88 Tg 6V23696 n az156 P.Dism.37-2013
Motobarca S Marco - 1 cass - Tg 6V14199 n az 30
Motobarca grande 2 cass - Tg 6V14709 n az MBLB080
Motobarca MTR 91 Tg 6V23920 n az 159
Motobarca MTR 91 Tg 6V23921 n az 160
Motobarca MTR 91 Tg 6V23923 n az 161
Motobarca MTR 91 Tg 6V23924 n az 162
M/b MTR 91 Tg 6V23925 n az 163+AIFO 8045
Motobarca MTR 91 Tg 6V23926 n az 164
Motobarca MTR 91 Tg 6V23942 n az 169
Motobarca MTR 91 Tg 6V23943 n az 165
Motobarca MTR 91 Tg 6V23944 n az 166
Motobarca MTR 91 Tg 6V23945 n az 167
Motobarca MTR 91 Tg 6V23946 n az 168
Motobarca MTR 91 Tg 6V23947 n az 170
Motobarca MTR 91 Tg 6V30005 n az 173
Motobarca MTR 91 Tg 6V30007 n az 174
Motobarca MTR 91 Tg 6V30008 n az 175
Motobarca MTR 91 Tg 6V30009 n az 176
Motobarca MTR 91 Tg 6V30010 n az 177
Motobarca MTR 91 Tg 6V30011 n az 178
Motobarca MTR 91 Tg 6V30014 n az 179
Motobarca MTR 91 Tg 6V30015 n az 180
Motobarca MTR 91 Tg 6V30016 n az 181
Motobarca MTR 91 Tg 6V30017 n az 182
M/B+app lavacassonetti Tg 6V30063 n 186+AIFO 8045
Motobarca Tg 6V30061 n az 187
Motobarca tipo MU/BU Tg 6V30066 n az 183
M/B tipo MU/BU Tg 6V30065 n az 184+AIFO 8045
Motobarca tipo MU/BU Tg 6V30064 n az 185
MB ingombranti Tg 6V30107 n az 190 dism in essere
MB ingombranti Tg 6V30126 n az 191
MB ingombranti Tg 6V30127 n az 192
MB ingombranti Tg 6V30128 n az 193
Motobarca Tg 6V30113 n az 194
Motobarca Tg 6V30120 n az 195
Motobarca Tg 6V30121 n az 196
Motobarca Tg 6V30140 n az MBCE197
Motobarca Tg 6V30141 n az 198
Motobarca MTV prog 96D14 n az SR 1 mot matr4519668
Motobarca MTV prog 96D14 MBSD003 mot matr4547568
Motobarca MTV prog 96D14 n az SR 4 mot matr4534290
Motobarca MTV n az SR5 mot matr7303229 P.D.42-2013
Motobarca MTV prog 96D14 n az MBSD006 matr7305671

Motobarca MTV prog 96D14 n az SR 7 mot matr4534297
Motobarca MTV n azSR8 mot matr7302373 P.D.41-2013
Motobarca MTV prog 96D14 n az MSBD009 matr7305666
Motobarca MTV prog 96D14 n az SR10 mot matr4547569
Motobarca MTR prog 94P52A Tg 6V30182 n az 202
Motobarca MTR prog 94P52A Tg 6V30183 n az 203
M/B MTR prog 94P52A Tg 6V30193 MBCE204+AIFO 8045
Motobarca MTR prog 94P52A Tg 6V30194 n az 205
Motobarca tipo MTR 96D24 Tg 6V30197 n az 206
Motobarca Tipo MTR 96D24 Tg 6V30201 n az 207
Motobarca tipo MTR 96D24 Tg 6V30199 n az MBCE208
Motobarca tipo MTR 96D24 Tg 6V30198 n az 209
Motobarca tipo MTR 96D24 Tg 6V30227 n az 212
Motobarca MTR 96D24 Tg 6V30232 n az 216
Motobarca tipo MTR 96D24 Tg 6V30233 n az MBCE217
Motobarca tipo MTR 96D24 Tg 6V30224 n az MBCE218
Motobarca tipo MTR 96D24 Tg 6V30225 n az MBCE220
Motobarca tipo MTR Tg 6V30226 n az MBCE219
Motobarca tipo MTR 96D24 Tg 6V30204 n az 210
Motobarca tipo MTR 96D24 Tg 6V30219 n az 211
N.1 motobarca tipo MTR Tg 6V30151 n. az. 199
N.1 motobarca tipo MTR Tg 6V30152 n. az. 200
N.1 motobarca tipo MTR Tg 6V30157 n. az. 201
Motobarca tipo MTD (Mancini) con gru 97A42 n 221
Pontone POKO130 RV06590 per Gru Komatsu PC800
Piede poppiero tipo Z-YM-HMF-S Hp125 x motobarche
Cabina alluminio x motobarca
Cabina alluminio x motobarca
Cabina alluminio x motobarca
Rimorchiatore Caterpillar RMSG124-6V23213
Chiatta grande Alberto Tg 6V23641 n az 140
"Pontone ""Primo"" attrez 30418 Tg VE8343 n az PO1
Motochiatta con gru+radar mc 130 Tg 6V23982 n 113
Motochiatta con gru+radar mc 130 6V23989 n MCG123
Chiatta da 1200 mc Tg 6V40023 n az 215
Chiatta da 500 mc Tg 6V40024 n az 213
Chiatta da 500 mc Tg 6V40025 n az 214
Chiatta da 1200 mc Tg 6V40040 n az CHG 2
Chiatta da 500 mc Tg 6V40038 n az CHP 4
Chiatta da 500 mc Tg 6V40039 n az CHME217
Chiatta da 500 mc Tg 6V40042 n az CHP 6
Chiatta da 500 mc Tg 6V40043 n az CHP 7
Chiatta da 500 mc Tg 6V40015 n az 222
Pontone POKO129 RV06245 per Gru Komatsu PC750
Motore diesel BV49CRTSI-4VxMotochiatta 6V23982
MB differenziata Tg 6V30099 n az 189
MB differenziata Tg 6V30098 n az 188

INSTALLAZIONE MOTORE
Motore Lombardini Marine LDW 1404 M su 6V23417
Motore marino Iveco mod. NEF 100 Sacca matr.228790
Zatterino SVTO003 6V23617 in vtr Sacca
LV 28803 Rivestimento completo similpell
RV 06665 Zatterino Amadi vtr 7.45
LV 28803 Mascaretta fall. Proto
LV 28803 Manutenzione su barca
Chiatta Lido piccola Tg 6V4100 n az 121 + AIFO8061
ZATTERINO MOD BF25A-BAJL MATR 3001412 Tg 6V30452
Mototopo VTR serv cimit V00123A M1005567 Tg V13332
N.1 motoscafo serv cimit TG 6/V23657+motore 115HP
N.1 motoscafo serv cimit Tg 6V23669+ motore 115HP
Imbarcazione aperta in legno c/o cim S. Michele
Motore fuoribordo Suzuki c/o cim S. Michele
MOTORE F/B MATR 19024568 JOHNSON X NATANTE V13332
MOTOSCAFO SERV CIM VE TG.6V06724 MTF006
IMBARCAZIONE PATANA BRUBE CIM VE RV06812 CIMIT03
MOTORE VOLVO PENTA MD2030 SBARCATO M/T N.5 6V23417
"IMBARCAZIONE TIPO ""CARGO 6.80"" largh 185
MOTORE FB HONDA 25HP QUATTRO TEMPI matr. 3100387
PATTANA VTR BAT20+CABINA+MOTORE FUORIB PD108-2014
Mototopo RV02689 aspiv 19 lunghezza 9,50 m rete Ve
MOTOTOPO + MOTORE DEUTZ SF2L912 tg 6V23828
MOTOTOPO MATR. 16042+MOT. VOLVO PENTA 6V23580
MOTORE AB VOLVO PENTA MD22 imbarcato ex tg 6V14993
FUORIBORDO EVINRUDE MATR. 8778
FUORIBORDO EVINRUDE MATR. 3925282
MOTORE F.B.ELETT.CO JOHONSONS MATR. 2770587
mototopo in vtr tipo Amadi 8.20x2.0 serv idrico+FB
mototopo in vtr tipo Amadi, 8.20x2.0 serv idrico
mototopo in vtr tipo Amadi, 8.20x2.0 serv idrico
Mototopo n.17 lunghezza 9,30 m per rete Venezia
Mototopo n.18 lunghezza 8,20 m per rete Venezia
MOTORE EVINRUDE 25 CV MATR. 1537422
Mototopo VTR cimitV00122A Tg V13331 P.Dism.14/2013
Motobarca 6V30105 (A&S) N. AZ MBOT140
Motonave trasporto acqua tg:RV06358 Porto Ve
Motonave trasporto acqua tg:RV02558 Porto Ve
RV 06106 Zatterino Amadi vtr c/motore Yamaha
RV 06106 Cappottina per guidatore Drallo in tela
Motore FB usato Honda 25ELB per isola delle Tresse
Zatterino SVTO004 6V23618 vtr x Patrim
Motore Selva 25hp King Fish25 6V23618 xPatrim
Piattaforma Kast 9
NUMERO 1 MODULARI
PONTONE JESUS VE 9316

PONTONE PP5 RV 05978
M/B 119 6V4171 (ASSICURATO ANCHE CON RCA)
M/B 118 6V4048 (ASSICURATO ANCHE CON RCA)
MOTOPONTONE GOFFREDO 6V40036
MOTOPONTONE MARKUS 6V40074
RIMORCHIATORE HYPAS (ASSICURATO ANCHE CON P&I)
RIMORCHIATORE SAN GIORGIO 6V23213
MOTOBARCA LUISA MARGHERITA
MOTOBARCA MARINA CRISTINA 6V23582
MOTOBARCA LELA RV05791
MOTOTOPO 6V14987
MOTOTOPO MARCO 6V14699
M/B SAN MARCO 02 6V30202 (ASSICURATO ANCHE CON RCA)
MOTONAVE NETHUN I RV06358
MACCHINA MOVIMENTAZIONE MATERIALE MOBILE TIPO 821M serie 821.0.716
ESCAVATORE CINGOLATO INCLUSA BENNA PER CARICO Matricola 1184
PALA GOMMATA LIEBBEN 176775
CARICATORE ESCAVATORE T8 Matr. 191986 M/B 6V 23850
CARRELLO ELEVATORE DP25N MATR. ET 18C51958
CARRELLO ELEVATORE DP25N MATR. EP 18C50074
CARRELLO ELEVATORE D30 MATR. 5141510062
GRU M/B MARINA CRISTINA 6V23582
GRU M/B SAN MARCO 6V30707
GRU M/B MARCO 6V14699
SCALANDRONE NORD
SCALANDRONE SUD

LA SOCIETA'

.....

IL CONTRAENTE

.....

Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·

Durata della polizza; ·

Recesso in caso di sinistro; ·

Foro competente; ·

Obblighi in caso di sinistro

LA SOCIETA'

.....

IL CONTRAENTE

.....